



COMUNE DI PALERMO

UFFICIO DI STAFF SEGRETARIO GENERALE

Piazza Pretoria n° 1 – Palermo
Telef. 091 7402470/2326 - Fax 091 7402478
e-mail:segretariogenerale@comune.palermo.it

Prot.n. Areg/295926 del 10.04.2013

Oggetto: Nota illustrativa riguardante l'entrata in vigore del decreto legge 8 aprile 2013 n.35-
"Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il
riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali".

Ai Sigg.ri Dirigenti

E, p.c. Al Sig. Sindaco

Ai Sigg.ri Assessori

Loro Sedi

Si rende noto che nella G.U. n. 82 dell'8 aprile 2013, è stato pubblicato il D.L. 8 aprile 2013, n. 35, recante *"Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali"*.

Le disposizioni normative in argomento sono entrate in vigore a far data dal 9.4.2013.

Al fine di pervenire ad un'approfondita disamina delle questioni sottese alla complessa materia di che trattasi, si ritiene opportuno illustrare, mediante l'articolazione dei paragrafi che di seguito si illustrano, le principali innovazioni recate dalla normativa in argomento.

Pagamento debiti scaduti ed agevolazioni in tema di vincoli patto di stabilità:

L'art. 1 prevede che i pagamenti dei debiti di parte capitale certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti di parte capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine (ivi inclusi i citati pagamenti delle

province in favore dei comuni, sostenuti nel corso del 2013 dagli enti locali) sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno per un importo complessivo di 5.000 milioni di euro. Ai fini del riparto, si considerano solo le comunicazioni pervenute entro il predetto termine.

Obblighi di comunicazione alla Ragioneria Generale dello Stato:

Affinché i Comuni possano avvantaggiarsi dei superiori benefici, essi sono tenuti **a comunicare, entro il 30 aprile 2013,** alla Ragioneria generale dello Stato gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i pagamenti dei debiti scaduti. La predetta comunicazione dovrà avvenire mediante il sistema web della Ragioneria generale dello Stato. Non saranno tenute in considerazione le comunicazioni pervenute successivamente alla superiore data.

Con successivo decreto, da emanare entro il 15 maggio 2013, il Ministero dell'Economia individuerà l'ammontare degli importi dei pagamenti che ogni ente potrà escludere dal patto di stabilità.

Ciascun Comune può procedere al pagamento immediato dei debiti maturati sino al 31 dicembre 2012 nei limiti del 13% delle disponibilità liquide presenti in tesoreria al 31 marzo 2013 e comunque non oltre il 50% degli spazi finanziari che intendono richiedere.

A tal proposito, lo scrivente intende sollecitare le competenti funzioni dirigenziali dell'Amministrazione, in relazione alla necessità di porre in essere, in modo puntuale, tutti gli adempimenti richiesti dall' Area Bilancio, Patrimonio e Risorse Immobiliari, costituenti oggetto della nota prot. n. 296734 del 10.04.2013, con specifico riguardo alla ricognizione di tutti i debiti di parte capitale e di parte corrente, certi liquidi ed esigibili alla data del 31.12.2012, ovvero dei debiti di parte capitale e corrente per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, non ancora inoltrati alla predetta Area Bilancio per la liquidazione e il pagamento, nonché sulla esatta compilazione entro e non oltre il termine del **19 aprile p.v. del prospetto informativo** a tal uopo mutuato dall'applicazione informatica appositamente predisposta sul sito web della Ragioneria dello Stato, debitamente sottoscritto, in formato cartaceo ed a mezzo posta elettronica.

Responsabilità connesse alla mancata comunicazione ed irrogazione di sanzioni pecuniarie:

La Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti irrogherà una sanzione pecuniaria pari a due mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali per i responsabili dei servizi interessati (leggasi per il Responsabile del Servizio Finanziario), ove venga accertata, a seguito di segnalazione del collegio dei revisori, la ricorrenza di uno dei seguenti presupposti:

- 1) Omessa richiesta da parte dell'ente locale, senza giustificato motivo, degli spazi finanziari nei termini e secondo le modalità sopra indicate;
- 2) Omesso pagamento, entro l'esercizio finanziario 2013, di almeno il 90 per cento degli spazi finanziari concessi.

Le sanzioni pecuniarie suddette saranno acquisite al bilancio dell'ente.

Fase transitoria:

Nelle more dell'emanazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 3 dell'art. 1, ciascun ente locale può effettuare i pagamenti dei debiti sopra indicati entro i predetti limiti:

- a) nel limite massimo del 13% delle disponibilità liquide detenute presso la tesoreria statale al 31 marzo 2013;
- b) e, comunque, entro il limite del 50% degli spazi finanziari che l'ente locale intende comunicare entro il 30 aprile 2013 ai sensi del comma 2 dell'art. 1.

Per l'anno 2013 non si applicano le disposizioni concernenti "Il Patto di stabilità interno orizzontale nazionale" di cui ai commi da 1 a 9 dell'articolo 4-ter del decreto legge 2 marzo 2012, n.16, come convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

Anticipazioni di tesoreria:

Con il comma 9 dell'art. 1 del D.L. in argomento, il legislatore ha elevato da tre a cinque dodicesimi il limite massimo entro cui gli enti locali possono far ricorso ad anticipazioni di tesoreria, ai sensi dell'art. 222 del TUEL; tale innalzamento opera sino alla data del 30 settembre 2013.

L'utilizzo della maggiore anticipazione vincola, però, una quota corrispondente delle entrate dell'imposta municipale propria per l'anno 2013.

Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili:

Si prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo, come sopra denominato, con una dotazione di 10.000 milioni di euro per il 2013 e di 16.000 milioni di euro per il 2014.

Il suddetto fondo sarà articolato in tre diverse sezioni e, per ciò che interessa gli enti locali, quella denominata "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" avrà una dotazione di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014.

Ruolo della Cassa Depositi e Prestiti:

Ai fini dell'immediata operatività della *"Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali"*, il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con la Cassa depositi e prestiti S.p.A., entro 5 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, un apposito addendum alla Convenzione del 23 dicembre 2009 e trasferisce le disponibilità della predetta sezione su apposito conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato al Ministero dell'economia e delle finanze, su cui la Cassa depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata ad effettuare operazioni di prelevamento e versamento per le finalità di cui alla predetta Sezione.

Il suddetto addendum definisce, tra l'altro, criteri e modalità per l'accesso da parte degli enti locali alle risorse della Sezione, secondo un contratto tipo approvato con decreto del direttore generale del Tesoro e pubblicato sui siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A., nonché i criteri e le modalità per lo svolgimento da parte di Cassa depositi e prestiti S.p.A. della gestione della Sezione.

L'addendum sarà pubblicato sui siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A..

Carenza di liquidità ed accesso al credito – Deroga agli artt. 42, 203 e 204 del TUEL:

Gli enti locali che non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine a causa di carenza di liquidità, in deroga agli articoli 42, 203 e 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, **entro il 30 aprile**, chiedono alla Cassa depositi e prestiti S.p.A., secondo le modalità stabilite nell'addendum di cui si è detto in precedenza, l'anticipazione di liquidità da destinare ai predetti pagamenti.

Entro il 15 maggio 2013, è concessa l'anticipazione richiesta a valere sulla Sezione di cui sopra in misura proporzionale e nei limiti delle somme annualmente disponibili.

Restituzione dell'anticipazione concessa:

L'anticipazione concessa deve essere restituita, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, entro il termine massimo di anni 30, secondo le modalità meglio descritte nella norma cui si fa rinvio.

Conseguenze in caso di mancata corresponsione della rata di ammortamento entro i termini di legge:

In caso di mancata corresponsione della rata di ammortamento entro il 30 settembre di ciascun anno, sulla base dei dati comunicati dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., l'Agenzia delle Entrate provvede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, riscossa tramite modello F24 o bollettino di conto corrente postale.

Fondo svalutazione crediti:

Gli enti locali che beneficeranno della suddetta anticipazione, sono tenuti, per i 5 esercizi finanziari successivi a quello in cui essa è stata concessa, a stanziare nel fondo di svalutazione crediti di cui al comma 17, dell'articolo 6, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135), una somma pari ad almeno il 50% dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni.

Solo previo parere motivato dell'organo di revisione, possono essere esclusi dalla base di calcolo i residui attivi per i quali i responsabili dei servizi competenti abbiano analiticamente certificato la perdurante sussistenza delle ragioni del credito e l'elevato tasso di riscuotibilità degli stessi.

Priorità nei pagamenti:

I pagamenti dei debiti sopra indicati sono effettuati dando priorità ai crediti non oggetto di cessione pro soluto (cessioni in cui il cedente non deve rispondere dell'eventuale inadempienza del debitore).

Tra più crediti non oggetto di cessione pro soluto, invece, il pagamento deve essere imputato al credito più antico, come risultante dalla fattura o dalla richiesta equivalente di pagamento. **La Ragioneria Generale avrà cura, pertanto, ove ci si avvalessse delle superiori facoltà di legge, di assicurare il puntuale rispetto delle superiori regole.**

Obblighi di pubblicazione:

I piani dei pagamenti sono pubblicati dall'ente nel proprio sito internet per importi aggregati per classi di debiti, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 174.

Ferma restando l'indicazione del codice unico di progetto dell'opera pubblica nei mandati informatici sul SIOPE ai sensi della legislazione vigente, in attuazione del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 per il necessario monitoraggio delle opere pubbliche, a decorrere dal 30 settembre 2013, i dati relativi ai pagamenti previsti dal presente Capo riguardanti le medesime opere, sono comunicati al Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 26 febbraio 2013.

Esecuzione Forzata:

Di fondamentale importanza è l'introduzione dell'articolo 5 quinquies in seno alla legge 24 marzo 2001, n.9 , in cui si prevede testualmente che: *"Al fine di assicurare un'ordinata programmazione dei pagamenti dei creditori di somme liquidate a norma della presente legge, non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento presso la Tesoreria centrale e presso le Tesorerie provinciali dello Stato per la riscossione coattiva di somme liquidate a norma della presente legge,(omissis).....I creditori di dette somme, a pena di nullità rilevabile d'ufficio, eseguono i pignoramenti e i sequestri esclusivamente secondo le disposizioni del libro*

III, titolo II, capo II del codice di procedura civile, con atto notificato ai Ministeri di cui all'articolo 3, comma 2, ovvero al funzionario delegato del distretto in cui è stato emesso il provvedimento giurisdizionale posto in esecuzione, con l'effetto di sospendere ogni emissione di ordinativi di pagamento relativamente alle somme pignorate.

(omissis).....

Gli atti di pignoramento o di sequestro devono indicare a pena di nullità rilevabile d'ufficio il provvedimento giurisdizionale posto in esecuzione.

(omissis)....

Disposizioni in materia di certificazione e cessione dei crediti nei confronti di pubbliche amministrazioni:

L'art. 7 del D.L. in commento pone l'obbligo in capo alle amministrazioni pubbliche, ai fini della certificazione delle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti (ai sensi dell'articolo 9, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e dell'articolo 12, comma 11-quinquies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44), **di procedere alla registrazione sulla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni**, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.

Il predetto adempimento deve essere ottemperato **entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto (ossia entro il 29 aprile)**.

Il Sig. Ragioniere Generale vorrà provvedere nel senso sopra indicato, anche al fine di non incorrere nelle sanzioni di seguito indicate.

La mancata registrazione sulla piattaforma elettronica entro il termine sopra indicato è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

I dirigenti responsabili sono assoggettati, altresì, ad una sanzione pecuniaria pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo nella registrazione sulla piattaforma elettronica.

L'iscrizione nella predetta piattaforma è condizione indispensabile per l'esercizio del potere di certificazione dei crediti che potrà avvenire, infatti, esclusivamente attraverso l'utilizzo della piattaforma.

Al superiore obbligo, si aggiunge quello inerente alla comunicazione, da effettuarsi a partire dal 1° giugno 2013 ed entro il termine del 15 settembre 2013 (a mezzo di utilizzazione della piattaforma elettronica di cui si è detto), dell'elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2012, con l'indicazione dei dati identificativi del creditore.

La predetta comunicazione dovrà avvenire sulla base di un apposito modello scaricabile dalla piattaforma elettronica, nel quale è data separata evidenza ai crediti già oggetto di cessione o certificazione. Il creditore può segnalare all'amministrazione pubblica debitrice, in tempo utile per il rispetto del termine di cui al primo periodo, l'importo e gli estremi identificativi del credito vantato nei confronti della stessa.

La mancata ottemperanza alla superiore prescrizione rileva anch'essa ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e s.m.i.

Il superiore adempimento dovrà essere assicurato dalla Ragioneria Generale.

Per i crediti diversi da quelli già oggetto di cessione o certificazione, la comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 7 equivale a certificazione del credito ai sensi dell'articolo 9, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e dell'articolo 12, comma 11-quinquies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44).

Nomina di Commissari ad acta per la certificazione dei crediti:

In caso di omessa, incompleta o erronea comunicazione da parte dell'amministrazione pubblica di uno o più debiti, è in facoltà del singolo creditore richiedere all'amministrazione stessa di correggere o integrare la comunicazione del debito. In caso di infruttuoso decorso del termine di 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, ovvero in assenza di esposto motivato diniego, il creditore può presentare istanza di nomina di un Commissario ad acta, mediante la piattaforma elettronica, con oneri a carico dell'amministrazione.

Semplificazione e detassazione della cessione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni:

Il decreto (artt. 8 e 9) stabilisce la semplificazione e la detassazione delle cessioni dei crediti con la conseguenza che i contratti di cessione dei crediti vantati per somministrazione, forniture ed appalti, che prima scontavano per ogni cessione l'imposta di registro in misura fissa pari ad euro 168,00, oltre ad una marca da bollo per euro 14,62, divengono esenti da imposte e tasse.

La suddetta esenzione non riguarda, invece, l'imposta sul valore aggiunto.

Altra novità rilevante consiste nel previsto allargamento della possibilità di **compensare** crediti e debiti con la Pa.

La possibilità già esistente di compensare crediti per somministrazione, forniture e appalti (purché certi, liquidi ed esigibili, oltre che maturati al 31 dicembre 2012) certificati con debiti fiscali iscritti a ruolo viene allargata a debiti fiscali conseguenti ad atti di deflazione del contenzioso tributario (ad esempio, le somme dovute a seguito di accertamento con adesione) nonché ai debiti fiscali derivanti da definizione agevolata delle sanzioni o da acquiescenza ad atti dell'amministrazione finanziaria. In questa circostanza il credito vantato dall'impresa deve essere certificato con le modalità indicate nella legge 2/2009 e la compensazione deve essere trasmessa dall'Agenzia delle Entrate alla piattaforma elettronica che gestirà il rilascio di dette certificazioni.

L'autenticazione delle sottoscrizioni degli atti di cessione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, può essere effettuata anche dall'ufficiale rogante dell'amministrazione debitrice, ove presente.

Qualora l'ente locale ometta di versare sulla contabilità speciale numero 1778 "Fondi di bilancio" **l'importo certificato**, entro sessanta giorni dal termine indicato nella certificazione, **la struttura di gestione** di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, **trattiene l'importo certificato mediante riduzione delle somme dovute all'ente territoriale a qualsiasi titolo**, a seguito della ripartizione delle somme riscosse ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Nel caso in cui il recupero non sia possibile, la suddetta struttura di gestione ne dà comunicazione ai Ministeri dell'Interno e dell'economia e delle finanze e l'importo è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'ente territoriale a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali.

Il Capo III del D.L. 35/2013 prevede "ulteriori misure in materia di equilibrio finanziario degli enti territoriali"

Deroghe alla disciplina in materia di TARES:

Per il solo anno 2013, è previsto che:

- a)- la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento;
- b)- ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell'ultima rata dello stesso, i comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARSU o della TIA 1 o della TIA 2, ovvero indicare le altre modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi. I pagamenti di cui al periodo precedente, sono scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per l'anno 2013;
- c)- i comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Viene, altresì, prevista l'esclusione dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

IMU

Si segnala la modifica apportata al comma 13 bis del d.l. 201/2011, laddove si prevede che, a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché **i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica**, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' eseguito sulla base degli atti pubblicati nel predetto

sito alla data del 16 maggio di ciascun anno di imposta; a tal fine, il comune è tenuto ad effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 maggio dello stesso anno.

In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 maggio, i soggetti passivi effettuano il versamento della prima rata pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente.

Il versamento della seconda rata di cui al predetto articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 novembre di ciascun anno di imposta.

A tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 novembre dello stesso anno. **In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 novembre, si applicano gli atti pubblicati entro il 16 maggio dell'anno di riferimento oppure, in mancanza, quelli adottati per l'anno precedente.**

In conclusione, si reputa, altresì, opportuno allegare alla presente, una **scheda riepilogativa** dei principali adempimenti ascritti alla competenza degli Enti locali e corredata dalle relative scadenze temporali, diramata dall' Anci-Sicilia.

Distinti Saluti

Il Segretario Generale
Avv. Fabrizio Dall'Acqua